

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

La valutazione delle prove si basa sulla più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica: no al più probabile che non generalizzato (riguarda solo il nesso causale)

Il criterio del più probabile che non costituisce il modello di ricostruzione proprio del nesso di causalità; la valutazione del compendio probatorio documentale è informata al criterio della attendibilità (che, nel caso di specie, si ricollega all'origine e alla natura pubblica della documentazione sanitaria e amministrativa attestante condotta, nesso causale ed evento) ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi probatori assunti.



Tribunale di Roma, sezione seconda, sentenza del 1.9.2023, n.12519

...omissis...

La domanda è accolta nei limiti che seguono.

A) Giurisdizione del giudice ordinario.

Si accerta e conferma la giurisdizione ordinaria per le domande della parte attrice con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, diretta e vicaria, del Ministero della Di., al fine di ottenere il risarcimento del danno iure proprio patito dalla stessa, ferma la giurisdizione del Giudice amministrativo per quanto riguarda il titolo di responsabilità dei danni iure hereditatis, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (SS.UU. n. 9573/2014).

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo l'azione risarcitoria proposta iure hereditatis dagli eredi di un militare, qualora venga dedotta quale condotta colposa dell'Amministrazione l'aver fatto operare il de cuius in un ambiente inquinato, senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione e, perciò, sulla base di una condotta che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta conseguenza dell'impegno del militare in un "teatro operativo" senza adempiere, secondo l'assunto, all'obbligo di provvedere alla tutela del personale impiegato nelle operazioni (TAR La. Ro. Sez. I bis, 01.06.2020 n.5821).

Solo la stretta azione proposta dall'attore iure proprio quale "danno parentale" appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario poiché, da un lato, il proponente è estraneo al rapporto di impiego del loro congiunto e, al tempo stesso, il D.Lgs.

n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità di tali diritti alle parti del rapporto di impiego.

7 Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 5 maggio 2014, n. 9573; 6 marzo 2009, n. 5468), nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore; assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di neminem laedere e riguardi, quindi, condotte dell'Amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di

obblighi specifici che trovino ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio (Cass. Civ., Sez. Un. 27 febbraio 2013, n. 4850).

Tali principi di diritto, sebbene riguardanti profili processuali connessi al tema del riparto di giurisdizione, risultano coerenti con aspetti di ordine sostanziale in tema di responsabilità e di risarcibilità.

Invero, con il termine iure hereditatis si fa riferimento al danno patito dal de cuius quando era ancora in vita, il quale, a seguito della morte, viene trasmesso ai suoi eredi.

Il danno iure proprio, invece, è l'insieme dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali direttamente patiti nella propria sfera personale dal parente, a seguito della morte del congiunto. Si tratta, quindi, di pregiudizi che si sono verificati e che continuano a verificarsi nella vita dell'erede.

8 Dunque, se – come nel caso di specie – il danno iure hereditatis trova origine e giustificazione nel pregiudizio subito dal dante causa quando era ancora in vita per mezzo di una condotta lesiva imputabile ad una Pubblica Amministrazione, nell'ambito di un rapporto di impiego intercorrente con la stessa e riconducibile alla casistica della giurisdizione esclusiva, tale danno deve essere fatto valere dagli eredi solamente dinanzi al giudice amministrativo.

Invece, rispetto al danno iure proprio, poiché patito non dal dante causa, ma dal parente odierno attore, in prima persona, la giurisdizione non può che essere quella ordinaria.

Occorre, pertanto, limitare la domanda al risarcimento iure proprio; in altri termini, in questa sede può essere accertato il danno derivato dalla morte del congiunto nella propria sfera giuridica quale diretto effetto della mancanza del parente, c.d. danno parentale.

L'accertamento giudiziale in questa sede sarà, dunque, limitato al solo risarcimento del danno da perdita del congiunto patito iure proprio.

B) ...

Il aveva prestato.....

nel grado di aiutante, con anzianità di grado 01.01.91. e decorrenza amministrativa 01.09.95.

Cessava dal servizio permanente "a domanda" e collocato nella "riserva" a decorrere dal 01.11.97, come risulta dal foglio matricolare.

Non vi è dubbio pertanto che il padre della parte attrice prestasse servizio presso la Marina Militare per un lungo periodo di servizio.

C) Merito: danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Per verificare la fondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale occorre analizzare le seguenti circostanze di fatto.

9 Parte attrice, non convivente, non ha dimostrato la configurabilità di una relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua assistenza materiale tra il padre

deceduto e parte attrice; il danno patrimoniale va riconosciuto quando emerga la prova di uno stabile contributo economico apportato, anche in vita, dal defunto al danneggiato (Cass. civ. Sez. III Ord., 28/03/2023, n. 8801).

Il figlio non convivente di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale, ha l'onere di allegare e provare che il de cuius avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della persona che invoca il diritto, fornendo la relativa prova sulla scorta di apposite circostanze di fatto. Ad esempio che il padre contribuisse al sostentamento anche in parte del figlio.

Oltre la mera richiesta, nessun elemento lascia presumere che il defunto abbia mai finanziato il figlio o lo avrebbe continuato a fare dopo il pensionamento, anche alla luce della esistenza in vita della consorte.

Neanche l'equità è impiegabile attese le minime informazioni rese dalla parte onerata in uno con l'età della parte attrice che induce a ritenere che nessuno pregiudizio economico patrimoniale possa aver subito dall'evento morte del genitore.

La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è, quindi, rigettata.

Quanto al danno non patrimoniale lamentato iure proprio per la perdita del padre, occorre rilevare che la documentazione prodotta riconosce ed attesta, indubbiamente, la dipendenza della causa di servizio, ossia il nesso causale tra evento malattia-morte e le condizioni di impiego del Sig. Gi. Do. .

Parte attrice allega numerosi documenti sanitari e di servizio che provano indubbiamente il nesso causale tra la condotta del Ministero e l'evento morte.

Tra i più rilevanti, oltre al foglio matricolare, emergono i Decreti del Ministero della Di. del 28.1.2016 quale riconoscimento della status di vittima del dovere in favore dei parenti del de cuius a cagione della malattia sofferta. A tale proposito si osserva che la confessione può considerarsi stragiudiziale, ex art. 2735 c.c., in grado di dimostrare la sussistenza dell'evento e del nesso causale, e perciò stesso, di riconoscere il diritto della parte attrice al risarcimento dei danni iure proprio direttamente sofferti per la malattia e la morte del congiunto-militare;

10 Per l'effetto della ampia documentazione allegata dalla parte attrice, può accertarsi, pacificamente, il nesso causale ex art. 2043 c.c. ovvero la riconducibilità della malattia, che ha attinto la persona del Sig. Gi. Do. alle condotte, attive ed omissive, del Ministero della Di., per non avere impedito l'utilizzo dell'amianto nelle unità navali e nelle basi a terra, durante il servizio svolto dal de cuius, in assenza di strumenti di prevenzione tecnica e di protezione individuale.

Quanto alla contestazione da parte del Ministero occorre rilevare che la documentazione in atto milita a sostegno del verificarsi della morte a cagione delle condizioni di lavoro.

L'eccezione secondo la quale l'incarico svolto non prevedesse la sottoposizione ad ambienti carichi di amianto è del tutto eccentrica: proprio il motorista è notoriamente impiegato nella sala macchine ove più consistente era l'utilizzo del pericoloso amianto.

Peraltro l'onere probatorio risulta ampiamente soddisfatto dalla documentazione prodotta, dalla quale complessivamente emerge il riconoscimento da parte del Ministero della riconducibilità del de cuius alla categoria "vittima del dovere", della

infermità contratta dallo stesso e del nesso causale tra malattia-morte e servizio militare.

Alla luce di quanto prodotto e allegato si ritiene che siano gli stessi documenti amministrativi – nella parte in cui il Ministero della Di. attesta il riconoscimento della causa di servizio e la qualità di equiparato a vittima del dovere del deceduto – a dimostrare esplicitamente la sussistenza del nesso causale anche per i danni che, ex art. 2043 c.c., esulano dal solo profilo indennitario. I

documenti amministrativi relativi al riconoscimento della causa di servizio, il libretto personale del militare (il quale testimonia gli anni di servizio passati in luoghi non salubri), il decorso della malattia (che, notoriamente, è frutto di tali tipologie di antefatti) fanno propendere questo giudice per l'applicazione del principio del più probabile che non.

La regola del "più probabile che non" implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa, sicché, tra queste due ipotesi alternative, occorre scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra. In altri termini, l'affermazione della verità dell'enunciato implica che vi siano prove preponderanti a sostegno di essa: ciò accade quando vi sono una o più prove dirette – di cui è sicura la credibilità o l'autenticità – che confermano quell'ipotesi, oppure vi sono una o più prove indirette dalle quali si possono derivare validamente inferenze convergenti a sostegno di essa.

La giurisprudenza ritiene eziologicamente collegato al danno ogni condotta che sia stata condizione necessaria del danno stesso. Pertanto, un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.

Viene quindi considerata causa ogni singola condizione dell'evento, ogni antecedente senza il quale l'evento non si sarebbe verificato ed il meccanismo per individuare se un'azione possa ritenersi legata da un nesso causale all'evento lesivo è rappresentato dal giudizio controfattuale.

La condicio sine qua non, dunque, configura causa del danno ogni fatto che sia adeguato a cagionarlo, sul presupposto di una certa regolarità di verifica di quel danno in presenza di quella data condotta. Il danno è conseguenza del fatto quando ne costituisca un effetto normale secondo l'id quod plerumque accidit.

Le valutazioni circa la prevedibilità obiettiva e, quindi, il giudizio di adeguatezza devono compiersi ex ante, nel momento in cui la condotta è stata posta in essere, operandosi una "prognosi postuma" e accertando se, al momento in cui è avvenuta l'azione, fosse del tutto imprevedibile che ne sarebbe potuta discendere una data conseguenza.

La giurisprudenza è ormai costante nel riconoscere piena operatività al principio della regolarità causale.

Da ultimo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. [26304 del 29/09/2021](#), ha ricordato che "In tema di responsabilità civile, il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi - mentre la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della

attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”.

Alla luce di tale pronuncia emerge che il criterio del più probabile che non costituisce il modello di ricostruzione proprio del nesso di causalità; la valutazione del compendio probatorio documentale è informata al criterio della attendibilità (che, nel caso di specie, si ricollega all'origine e alla natura pubblica della documentazione sanitaria e amministrativa attestante condotta, nesso causale ed evento) ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi probatori assunti (i quali risultano coincidenti circa la dimostrazione dei profili risarcitori ex art. 2043 c.c.).

Si ritiene, dunque, che la parte attrice abbia sufficientemente provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c. la responsabilità extracontrattuale del Ministero d.... per non avere impedito l'esposizione professionale a polveri e fibre di amianto e ad altri cancerogeni del militare deceduto nel periodo di servizio nella Marina Militare; per non aver adottato tutte le misure antinfortunistiche nel rispetto delle regole cautelari, specifiche e generali, vigenti all'epoca.

In conclusione l'evento morte, lamentato dalla parte attrice quale causa di danno non patrimoniale, è diretta scaturigine, con ragionevole grado di probabilità, delle attività militari svolte dal Sig. Gi. Do. al servizio del Ministero della Di.. A tale proposito si osserva che non lascia dubbio alcuno il verbale/n. 8506/2014, espresso nell'adunanza 157/2014 del 22.5.2014, il quale ha "considerato che l'infermità "Exitus per mesotelioma pleurico dx" può riconoscersi dipendente da fatti di servizio. Dal verbale del Comitato ministero Economia del 22.5.2014 si evince che dall'esame della documentazione sanitaria e degli atti allegati è ravvisabile il nesso di causalità utile fra l'infermità denunciata dal richiedente e riscontrata dalla Commissione Medica con l'attività di servizio prestata e che, comunque, gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza eziopatogenetica con l'insorgenza e l'evoluzione della certificata affezione.

Per le ragioni esposte in uno con la copiosa documentazione prodotta, la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore iure proprio nei confronti del Ministero della Di. è fondata e deve trovare accoglimento.

D) Quantum del danno non patrimoniale iure proprio.

13 Accertato l'evidente nesso causale tra luogo ove il de cuius prestava servizio ed evento lesivo, occorre procedere alla quantificazione del danno parentale attraverso la tabella in uso al Tribunale di Roma 2019.

È positivamente valutato come sussistente il danno da perdita del rapporto parentale patito quale figlio del de cuius. Tale danno rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, da intendersi come luogo in cui l'individuo si forma, cresce e vive, giovandosi di quella rete di affetti, comprensioni, supporti e gratificazioni che normalmente derivano dal confronto quotidiano con persone care, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Il danno non patrimoniale comprende sia il danno biologico - inteso come lesione all'integrità psico-fisica della persona che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito - sia il danno morale -

inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione – come specificamente indicato dal legislatore negli artt.138 e 139 del Codice delle assicurazioni e come espressamente ormai riconosciuto anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ribadisce la costante duplice essenza del danno alla persona, in termini di dolore interiore e di significativa alterazione della vita quotidiana (Cassazione n. 7513/2018, Cassazione n. 9196/18, Cassazione n. 10912/18, Cassazione n. 13770/18, Cassazione n.2788/2019; Cassazione n. 4878/2019).

La liquidazione che segue comprende entrambe le componenti, quindi anche quella morale, del danno non patrimoniale: come la Corte di legittimità ha avuto modo di ricordare, per la quantificazione, la valutazione del danno morale, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale (quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 della Costituzione in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Li., ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190), deve tener conto delle 14 condizioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell'integrità morale come una quota minore proporzionale al danno alla salute (Cassazione n. 5770/2010).

Si procede alla valutazione e quantificazione del singolo danno non patrimoniale, utilizzando i parametri elaborati nelle tabelle del Tribunale di Roma 2019, con applicazione del principio della compensatio lucri cum damno in relazione agli importi eventualmente già versati a titolo di indennizzo dal Ministero:

La vittima primaria aveva 63 anni al momento del decesso; il congiunto, figlio della vittima, con essa non convivente, aveva 36 anni.

Sviluppo del calcolo: Tabella di riferimento 2019 Ro..

Valore del Punto Ba. € 9.806,70.

Punti riconosciuti per il grado di parentela 18.

Punti in base all'età della vittima 2; Punti in base all'età del figlio 4.

Punti totali riconosciuti 24 Im. del risarcimento per danno non patrimoniale = € 235.360,00.

Come detto tale risarcimento iure proprio copre ogni voce di danno non patrimoniale richiesta dalla parte attrice, anche se diversamente qualificata.

A tale somma debbono essere aggiunti gli interessi legali decorrenti dalla data della notifica dell'atto di citazione.

E) Compensatio lucri cum damno.

Il principio della compensatio lucri cum damno è accolto e condiviso nell'Ordinamento a livello sia dottrinario che giurisprudenziale. Es. si sostanzia nell'idea secondo la quale, nei casi in cui, in virtù di un certo fatto illecito, al danneggiato spetti oltre al risarcimento del danno anche un altro indennizzo o beneficio patrimoniale, detta componente deve essere calcolata sull'entità del danno da risarcire, la quale, conseguentemente, deve essere ridotta in proporzione.

Le Sezioni Unite ribadiscono che la compensatio lucri cum damno è una regola di evidenza operativa per la stima e la liquidazione del danno, in forza della quale il danno risarcibile deve essere il risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall'atto dannoso, cosa che se, in applicazione della regola della causalità giuridica, dall'atto dannoso deriva, accanto al pregiudizio, anche un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento.

15 Il danneggiato deve essere ristorato di quanto perso, inteso come perdita subita a causa dell'illecito senza, tuttavia, poter trarre un arricchimento dall'illecito altrui.

Si tratta di una figura che trova il proprio riferimento normativo, seppur solo indiretto, nell'art. 1223 c.c., ai sensi del quale il risarcimento del danno deve comprendere la perdita subita e il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta del danno effettivamente patito.

Ai fini della individuazione del vantaggio computabile al risarcimento, occorre accertare che detto vantaggio sia causalmente giustificato in funzione di rimozione dell'effetto lesivo dell'illecito. In altre parole, deve sussistere un collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria. A supporto di detta indagine rilevano, altresì, meccanismi di surrogazione o rivalsa esistenti nell'Ordinamento, in quanto consentono di stabilire l'effettiva incidenza del risarcimento, nonché di evitare che l'autore dell'illecito possa in qualche modo alleggerire la propria posizione obbligatoria, mediante riconoscimento della detrazione della posta erogata al soggetto leso da parte di un terzo, estraneo al fatto (Cass. Civ. S.S.U.U. nn. 12564/2018 e 584/2008; in materia amministrativa, Cons. di Stato sent. n. 1/2018).

L'istituto della compensatio assolve la funzione di riequilibrio del patrimonio del soggetto che si trova, in qualche modo, danneggiato e avvantaggiato dal medesimo fatto illecito.

Re. generale e cardine nella disciplina risarcitoria è che il risarcimento non può rappresentare una ragione di lucro per il danneggiato, né può permettergli di conseguire più di quanto l'adempimento gli avrebbe procurato, poiché, altrimenti, il quid pluris costituirebbe un indebito arricchimento.

Il principio in questione opera sul piano esclusivo della quantificazione del danno (quantum) e non su quello della sua ammissibilità (an). Presuppone, quindi, un'unica azione da cui sia derivato un danno, la cui quantificazione deve necessariamente tener conto anche del beneficio perseguito.

La giurisprudenza ha enucleato il presupposto – e al contempo limite – al quale subordinare l'operatività della compensatio lucri cum damno. Si richiede, cioè, la c.d. unicità causale dell'evento dannoso, ovvero che le ripercussioni patrimoniali favorevoli derivino causalmente dallo stesso fatto dannoso che ha prodotto quelle negative.

Sia il danno che il vantaggio devono essere conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sé l'idoneità a produrre ambedue detti effetti. Non basta che il beneficio tratto dall'illecito sia meramente occasionato da quest'ultimo.

Tuttavia, tale impostazione è stata oggetto di ripensamento, recentemente, da parte della Cassazione, la quale ha fornito risposta all'interrogativo circa la possibile applicazione del meccanismo compensativo anche laddove il vantaggio acquisito al

patrimonio del danneggiato, in connessione con il fatto illecito, derivi da un titolo diverso e vi siano due soggetti obbligati, sulla base di fonti differenti.

Le Sezioni Unite hanno precisato che la delimitazione del danno risarcibile non può ridursi ad una mera operazione contabile; è necessario, quindi, verificare che sussista un collegamento funzionale tra la causa dell'attribuzione patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria. (Cass. Sez. Un. n. 12564/2018).

Nella fattispecie concreta questo giudice – per come sopra evidenziato – ha calcolato con le Tabelle del Tribunale di Roma il solo stretto danno non patrimoniale. Tuttavia sarà cura della parte convenuta eventualmente defalcare, dalle somme sopra esposte, quanto già eventualmente versato in ragione del rispetto del principio della "compensatio lucri cum danno" per la medesima tipologia di danno.

F) Conclusioni Da quanto sopra esposto, questo Giudice rigetta ogni domanda tesa ad ottenere propri danni patrimoniali e condanna il Ministero della Di. al risarcimento di tutti – e solo – i danni non patrimoniali subiti dal figlio parte attrice a causa la perdita del padre determinata da un evento direttamente imputabile al Ministero convenuto contumace.

Da. predette somme saranno defalcati gli importi già eventualmente versati allo stesso titolo.

Gli interessi legali decorrenti dalla data della notifica dell'atto di citazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione..

P.Q.M.

17 il Tribunale, definitivamente pronunciando:

A) Rigetta la domanda della parte attrice tesa ad ottenere propri danni patrimoniali;

B) Condanna il Ministero dellaal risarcimento danni non patrimoniali che si liquidano complessivamente in euro 235.360,00 con interessi legali decorrenti dalla data della notifica dell'atto di citazione posto al 29.5.2020 fino al soddisfo; dalla predetta somma il Ministero potrà defalcare quanto allo stesso titolo già eventualmente versato alla parte attrice;

C) Condanna il Ministero dellal pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, che si liquidano complessivamente in € 11.000,00, oltre spese generali (15% sul compenso totale) ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore.

Roma, 16.8.23

Il Giudice Alberto Cianfarini

Approfondimenti con **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**:

--In tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno – in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale – abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia. Il criterio del "più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del del solo nesso di causalità [così testualmente Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza del 12.1.2023, n. 681, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2023];

- la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità (e cioè della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti) ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità ove come nella specie congruamente motivato [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.1.2023, n. 198 (Pres. Travaglino, est. Scarano) in La Nuova Procedura Civile, 1, 2023];

– il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell’ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all’indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell’idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all’indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), **deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell’attendibilità” (come predicato della maggiore o minore “congruità logica” dell’inferenza critica)** [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304](#), in La Nuova Procedura Civile, 3, 2021];

–**va disatteso il motivo basato sull’assunto erroneo dell’applicazione generalizzata al giudizio civile del criterio del “più probabile che non”,** che – invece “costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità- regolante cioè l’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio (...) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della **più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti** – [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386](#) in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022];

–la valutazione della prova non dipende dalla mera soggettività del giudice, ma è ancorata ad un parametro, quello del prudente apprezzamento, sia pure declinato in termini soggettivi. **Il prudente apprezzamento è un’unità di misura** cui il giudice deve basarsi nella valutazione delle prove [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.05.2022, n. 15605](#), in La Nuova procedura Civile, 2, 2022];

–la vitalità del criterio della c.d. evidenza del probabile nell’ambito del singolo processo e della singolare vicenda processuale ...**non si risolve nella preponderanza dell’evidenza legata al criterio del “50% + 1” (tipico della cultura giuridica anglosassone), ma potrà giungere all’affermazione di sussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori** (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di “perdita di chance”) [così testualmente [Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 1.6.2022, n. 17918](#), in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022].

–in senso contrario, si veda [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.09.2022, n. 27016](#), secondo cui “una volta separata la res iudicanda penale da quella civile, a quest’ultima debbono applicarsi le regole processuali civili, con la conseguente sufficienza di un minor grado certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell’illecito, secondo i canoni civilistici tanto del più probabile che non, quanto della probabilità prevalente”.

Approfondimenti di **GIURISPRUDENZA CONTABILE:**

–[Corte dei Conti Sicilia, sezione appello, sentenza del 27.05.2022, n. 87](#) secondo cui “In presenza di ipotesi di ricostruzione dei fatti diverse, il giudice è legittimato a scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all’altra (prove preponderanti dirette di cui è sicura la credibilità o l’autenticità). Il che – in considerazione dell’ulteriore principio immanente all’ordinamento giudiziario secondo cui il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe – introduce l’ulteriore elemento del ruolo del giudice cui è rimesso il prudente apprezzamento delle prove e la potestà di ritenere decisiva quella che, sulla base delle allegazioni prodotte al fascicolo di causa viene ritenuta dotata di un grado di conferma logica superiore all’altra (la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti)”.

Approfondimenti con **GIURISPRUDENZA DI MERITO:**

–[Corte appello Palermo, sezione prima, sentenza del 31.03.2023, n. 656](#);

–[Tribunale di Ivrea, sezione prima, sentenza del 24.02.2023, n. 195](#);

–[Corte appello Napoli, sezione seconda, sentenza del 27.01.2023, n.365](#);

–[Tribunale Nuoro, sezione seconda, sentenza del 13.01.2023, n.15](#)

–[Corte d’Appello Bari, sezione terza, sentenza del 11.01.2023](#);

–[Tribunale Forlì, sezione seconda, sentenza del 1.12.2022](#);

–[Tribunale Vibo Valentia, sezione prima, sentenza del 2.11.2022, n. 955](#) (giud. I. Nasso) secondo cui “Non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro, dopo aver rammentato che la valutazione del compendio probatorio sia informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – e rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme”;

–[Tribunale Teramo, sezione prima, sentenza del 21.11.2022, n.1202](#) secondo cui va considerato dimostrato il fatto quando è soddisfatta la più elevata congruità logica degli elementi probatori assunti;

–[Tribunale Roma, sezione diciassettesima, sentenza del 10.11.2022](#)

–[Corte appello Genova, sezione seconda, sentenza del 17.03.2022, n. 290](#)

–[Tribunale Tivoli, sezione prima, sentenza del 14.10.2022, n. 1459](#) secondo cui “Ai fini della individuazione della condotta di natura colposa da cui si assume che sia derivato l’evento deve farsi ricorso ad una regola di piena attendibilità e congruità rappresentativa degli elementi di prova acquisiti, non potendosi fare ricorso a parametri probabilistici, valendo il criterio del “più probabile che non” solo con riferimento al profilo del nesso di causalità tra una condotta oggetto di compiuto apprezzamento e un determinato evento”;

–[Corte appello di Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, n. 1453](#)

–[Tribunale di Torino, sezione quarta, sentenza del 7.9.2022, n. 3532n](#) (accesso gratuito)

–[Corte di appello di Salerno, sezione prima, sentenza del 17.12.2021, n. 1775](#), secondo cui “sul piano del ragionamento probatorio va precisato che la indagine sul nesso di causalità nell’ambito della responsabilità civile deve ritenersi necessariamente affidata, nell’individuazione dello standard probatorio della relazione causale investigata, al criterio del ‘più probabile che non’ (alternativo a quello della responsabilità ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ rilevante in sede penale), mentre la indagine sull’elemento soggettivo attiene invece alla valutazione dell’attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore, ossia alla correttezza dell’inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l’affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verifica di fatti certi . E’ dunque necessario tener conto della fondamentale distinzione che intercorre tra l’impiego funzionale del criterio del “più probabile che non” sul terreno della ricostruzione della relazione causale tra fatti e l’impiego funzionale del criterio probabilistico sul terreno della valutazione delle prove (che attiene all’intrinseca qualità rappresentativa di un determinato fatto rispetto a un determinato thema probandum), secondo una relazione probabilistica, tra ‘fatto probante’ e ‘fatto probando’, che non guarda all’osservazione scientifica di uno stato di cose (come nell’ambito della relazione causale) quanto piuttosto all’intrinseca intensità espressiva (in termini rappresentativi) della fonte di prova (del ‘fatto probante’). E dunque il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell’ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all’indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all’indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, **con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell’idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all’indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell’attendibilità”.**

–[Corte di appello di Trento, sentenza del 30.12.2021, n.281](#);

–[Corte appello Bari, sezione seconda, sentenza del 22.06.2022, n.1011](#);

–[Corte di appello Napoli, sentenza del 13.06.2022, n.2664](#), secondo cui “nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l’attendibilità dell’ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma”;

–[Corte d'Appello Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022](#), secondo cui “la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti”;

–[Corte d'Appello L'Aquila, sentenza del 16.12.2021](#), secondo cui “la valutazione delle prove con riferimento ad un determinato comportamento nell'ambito della responsabilità medico-sanitaria è informata al criterio della attendibilità, ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti, ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito”;

–[Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.06.2022](#), secondo cui “il nesso di causalità tra l'agire del sanitario e le ustioni riportate si basa sul criterio della attendibilità, ovvero “della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica” degli elementi acquisiti”;

–[Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021](#) secondo cui “la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità”.

–[Corte di appello Milano, sezione seconda, sentenza del 29.12.2021, n. 3796](#), secondo cui “ la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa”;

–[Corte di appello Firenze, sentenza del 18.05.2022, n.940](#) secondo cui “il criterio del ‘più probabile che non’, è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità” (come predicato della maggiore o minore ‘congruità logica’ dell'inferenza critica”).

Approfondimenti con **DOTTRINA**:

-BIANCHI, [Il nesso causale nel diritto con formule matematiche: riflessione critica sulla giurisprudenza](#);

-CAGGIANO, [La prova liberatoria](#), in MAGGIOLLO (a cura di), [Il regime probatorio nel giudizio sulla responsabilità da inadempimento](#), Milano, 2022;

-D'AIETTI, [Atti di parte numerati \(per capi e punti\) e griglie delle decisioni. Tecnica \(non convenzionale\) per la redazione dei provvedimenti decisori](#), in *La Nuova procedura Civile*, 3, 2021;

-MARASCA, [Più probabile che non: Dio non gioca a dadi](#);

-VIOLA, [Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico](#), in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022 (si evidenzia che il c.d. più probabile che non è una forma di presunzione semplice);

– il giudice è tenuto (è scritto “deve”) ad eseguire un prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; è tenuto altresì ad un apprezzamento che sia prudente, con la conseguenza di **poter escludere qualsiasi automatismo probatorio basato sul c.d. più probabile che non** [estratto da VIOLA, [Più probabile che non VS prudente apprezzamento](#), in *La Nuova procedura Civile*, 3, 2020];

–**la probabilità baconiana, dunque, esegue il metodo baconiano, che prevede un esperimento**, a cui si affida la prova definitiva. E' un test aggiuntivo. Nel processo civile, però, questo non avviene per la decisiva ragione che i fatti vengono accertati tramite le “prove proposte dalle parti” ex art. 115 c.p.c. [estratto da VIOLA, [Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale](#), in *La Nuova procedura Civile*, 2, 2022];

-il **prudente apprezzamento dell'art. 116 c.p.c. non è libero convincimento, piuttosto ne è il limite** [estratto da VIOLA ([Video 27.1.2022](#)) con Prof. L. GATT, Lezione Dottorale: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento];

-il sistema giuridico italiano è costruito sul fondamento dei fatti provati e non probabili; ... sussiste, invero, una sommatoria di prove, **rilevando il più provato e non il più probabile** [estratto da VIOLA, [Dal più probabile che non al più provato che non?](#), in *Altalex*, 2021]; nello stesso senso, [Corte dei Conti Sicilia, Sez. App., sentenza del 5.7.2022, n. 124](#) secondo cui “il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe”.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
